



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

**Organismo di mediazione non autonomo iscritto con P.D.G. del 27/04/2012 al n. 840 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia**

# **REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE**

*(approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 16/11/2017)*

**ADR Mediazione Locri**

Via G. Matteotti n. 356 – 89044 Locri – Tel./Fax 0964.390576

Mail: [adrmediazione@odceclocri.it](mailto:adrmediazione@odceclocri.it)

web: : [www.odceclocri.it](http://www.odceclocri.it)

PEC: [adrmediazionelocri@pec.it](mailto:adrmediazionelocri@pec.it)

Sede legale: presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri

Segreteria e sede unica per gli incontri di mediazione: Via G. Matteotti n. 356 – Locri (R.C.)

tel./fax +39.0964.390576 – Cell.+39.338/5400054



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

## **INDICE**

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- 2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE**
- 3. LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**
- 4. PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE**
- 5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**
- 6. NOMINA DEL MEDIATORE**
- 7. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**
- 8. DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI**
- 9. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE**
- 10. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**
- 11. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**
- 12. MANCATO ACCORDO**
- 13. INDENNITA'**
- 14. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'**
- 15. CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180**

---

## **ALLEGATI**

- 1) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI**
- 2) SCHEDA DI VALUTAZIONE**

### **Art. 1**

Sede legale: presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri  
Segreteria e sede unica per gli incontri di mediazione: Via G. Matteotti n. 356 – Locri (R.C.)  
*tel./fax +39.0964.390576 – Cell.+39.338/5400054*



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

## **APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto attuativo D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 e dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013 n. 98 - in S.O. n. 63 della G.U. 20/08/2013 n. 194) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. Per giustificati motivi può proseguire oltre i 3 mesi e le parti dovranno dichiarare di rinunciare al suddetto termine, all'interno del Verbale di mediazione. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

## **Art. 2**

### **AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia on-line e scaricabile dal sito [www.odceclocri.it](http://www.odceclocri.it) e sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Via G. Matteotti n. 356 - 89044 Locri (R.C.) oppure inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito web [www.odceclocri.it/ADRmediazione](http://www.odceclocri.it/ADRmediazione).

La domanda deve contenere:

- 1) Nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) Dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento di mediazione e presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 4) L'oggetto della lite;
- 5) Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;

3

Sede legale: presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri

Segreteria e sede unica per gli incontri di mediazione: Via G. Matteotti n. 356 - Locri (R.C.)

tel./fax +39.0964.390576 - Cell.+39.338/5400054



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

6) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto sul valore inizialmente indicato nell'istanza di mediazione e secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Considerato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 la parte può esprimere per iscritto, all'atto del deposito della domanda, o se parte chiamata in mediazione, all'atto della risposta alla domanda di mediazione, una manifestazione preventiva alla disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.

L'Organismo comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) Alla parte attivante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro entro e non oltre 30 giorni dal deposito della domanda;
- b) All'altra o alle altre parti la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 4 giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente e assistito da un legale. In ogni caso la parte, pur non dando nessuna comunicazione di adesione, potrà presentarsi direttamente il giorno fissato per l'incontro.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito [www.odceclocri.it](http://www.odceclocri.it) dove può essere prelevata tutta la modulistica.

### **Art. 3**

#### **LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

1. La Mediazione si svolge nella sede dell'ADR Mediazione Locri, accreditata presso il Ministero della Giustizia, tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 28/2010 come modificato dal decreto legge 69/20136 convertito dalla Legge 98/2013 "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata depositata per prima la domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza",

3. L'Organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo ADR Mediazione Locri, nonché ai sensi del comma 2 lett. c) dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

4. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;

5. La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione e qualora lo richieda espressamente una delle parti.

6. L'Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi provvede a formare separati elenchi suddivisi secondo specializzazioni nelle varie materie giuridiche nonché secondo le specializzazioni proprie di ciascun mediatore.

#### **Art. 4**

#### **PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito di una procura speciale che gli attribuisca il potere di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti devono partecipare, inoltre, con l'assistenza dell'avvocato per le materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti e agli avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
3. Ove le parti dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, di voler aderire al procedimento di mediazione, lo possono fare anche proseguendo l'incontro, iniziando, pertanto, il procedimento di mediazione.
4. Con lo svolgimento del primo incontro la condizione di procedibilità è esperita, laddove è obbligatoria.
5. È facoltà dell'Organismo sostituire il mediatore dopo il primo incontro di mediazione, anche senza l'assenso delle parti.
6. Se all'incontro preliminare sono presenti le parti e le stesse dichiarano che non intendono proseguire oltre, il mediatore redige il verbale negativo per mancata volontà ad esperire il tentativo di conciliazione. In questo caso nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, ferme restando le spese per l'avvio del procedimento e le spese vive documentate nonché l'indennità di adesione da parte del soggetto chiamato in mediazione (che risulta presente all'incontro preliminare e dichiara la propria volontà a non proseguire nel tentativo di mediazione). Quando l'esperimento del



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

7. Se all'incontro preliminare non è presente la parte invitata, il mediatore redige il verbale negativo per assenza della controparte.
8. Se l'incontro preliminare si conclude con la manifestazione di volontà delle parti a proseguire con il tentativo di mediazione, il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
9. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce "titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale". In quel caso, prosegue la norma "gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico".

## **Art. 5**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione sono riservate.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, eventuali studenti che frequentano percorsi di alternanza scuola/lavoro, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.





**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

7.

## **Art. 6**

### **NOMINA DEL MEDIATORE**

1) Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con Provvedimento del Responsabile dell'Organismo e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito [www.odceclocri.it](http://www.odceclocri.it).

I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come disposto dal D.M. 145/2011 e sue modifiche ed integrazioni.

Per i mediatori, il solo possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione presso un Organismo, non è sufficiente a chiederne l'iscrizione presso gli elenchi dei mediatori dell'Organismo stesso. È data facoltà, pertanto, all'Organismo, di individuare ulteriori criteri, per l'iscrizione dei mediatori presso i propri elenchi.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione d'indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

La parte istante può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo, nel convocare la parte convenuta, comunicherà il nominativo del mediatore scelto e qualora quest'ultima non si opporrà alla nomina, il nominativo del Mediatore sarà confermato. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

## **Art. 7**

### **INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione

2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Ove si renda necessario e, secondo quanto previsto dalla legge, l'Organismo può individuare un mediatore ausiliario che collabori con il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.





**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

5. Il Mediatore dovrà prevedere la copertura dei rischi legati alla sua attività con adeguata polizza assicurativa.
6. Il Mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
7. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
8. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

## **Art. 8**

### **DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI**

L'Organismo garantisce gratuitamente ai tirocinanti di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso delle parti e del mediatore, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale così come disposto dall'art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.

A tale scopo presso l'Organismo sono istituiti n. 3 elenchi dei tirocinanti, tali elenchi sono così suddivisi:

Elenco sub 1) Mediatori iscritti presso l'Organismo "ADR Mediazione Locri";

Elenco sub 2) Mediatori iscritti presso altri Organismi degli ODCEC territoriali;

Elenco sub 3) Mediatori iscritti presso altri Organismi;

Gli elenchi saranno redatti tenuto conto della data d'iscrizione, in caso d'iscrizione nella stessa data, verrà tenuto conto dell'ordine alfabetico.

I tirocinanti saranno chiamati ad assistere alle mediazioni tenuto conto dell'ordine degli elenchi (sub 1 - 2 - 3).

Il tirocinio consisterà nell'assistere in qualità di uditoro agli incontri di mediazione che si svolgeranno presso l'organismo ovvero nell'assistere tramite il sistema di video-conferenza a procedimenti di mediazione in svolgimento presso l'Organismo.

Il tirocinante ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti forme:

1) partecipazione diretta;

2) in aula collegata in via telematica, nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.



Durante l'esecuzione del tirocinio, il Mediatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionali allo svolgimento del procedimento e all'esito della mediazione stessa. Le parti hanno la facoltà di chiedere che l'incontro di mediazione si svolga senza la presenza di tirocinanti.

## **Art. 9**

### **SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previa comunicazione alle parti ed alla segreteria) in videoconferenza. La parte che richiede lo svolgimento di uno o più incontri in modalità di videoconferenza, dovrà compilare in ogni sua parte un apposito modulo messo a disposizione sul sito [www.odceclocri.it](http://www.odceclocri.it) e trasmetterlo alla segreteria dell'Organismo che potrà attivarsi per assicurare lo svolgimento dell'incontro in videoconferenza. Le parti e gli Avvocati che svolgono l'incontro di mediazione in modalità di videoconferenza, devono essere muniti di firma digitale per poter sottoscrivere il Verbale di mediazione. Non è ammessa altra modalità di firma del Verbale di mediazione redatto durante un incontro di mediazione svolto in videoconferenza.

2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs 28/2010.

3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. I soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti all'uopo espressamente delegati

4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è espressa opposizione alla verbalizzazione nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

6. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
7. Il mediatore, su espressa indicazione delle parti e d'accordo con il Responsabile dell'Organismo, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.
8. Qualora durante il procedimento di mediazione venga nominato un consulente tecnico di comune accordo tra le parti, lo stesso dovrà accettare la nomina e presentare il preventivo della propria consulenza. Qualora le parti accettino tale preventivo, il consulente tecnico fisserà l'incontro per l'inizio delle operazioni peritali e successivamente procederà con la redazione della perizia. Al termine depositerà la suddetta perizia presso la segreteria dell'Organismo di mediazione la quale provvederà a trasmetterla alle parti dando il termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; fisserà quindi l'incontro di mediazione al quale sarà presente anche il consulente tecnico.
9. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parte che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che andrà comunicata per iscritto, anche nel caso in cui uno o più centri di interesse non partecipino/aderiscano alla procedura di mediazione
10. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. 28/2010.
11. In accordo con le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente.
12. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
13. Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente.

## **Art. 10**

### **PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito di una procura speciale che gli attribuisca il potere di rappresentanza e di conciliazione della controversia.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le parti devono partecipare, inoltre, con l'assistenza dell'avvocato.
3. Le parti devono partecipare, inoltre, con l'assistenza dell'avvocato (ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 28/2010 così come modificato dall'art. 84 del D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013).



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

## **Art. 11**

### **CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**

Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti, dall'Avvocato e dal mediatore che ne autentica le firme.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo, a conclusione del procedimento, il Verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.lgs. nr. 28/2010. Alle parti è rilasciato solo il Verbale di conclusione della mediazione; i Verbali intermedi sono redatti per consultazione esclusivamente interna.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento.

## **Art. 12**

### **MANCATO ACCORDO**

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli Avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

## **Art. 13**

### **INDENNITA'**

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.Lgs 28/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo, tabella che ha valore prevalente e vincolante. Le indennità sono applicate in base alla suddetta tabella e calcolate sul valore della controversia indicata nella domanda di mediazione dalla parte attivante. Qualora nel Verbale finale di mediazione il valore della controversia non coincida con quello indicato dalla parte attivante nella domanda di mediazione, si prenderà come valore di riferimento quello contenuto nel Verbale finale di mediazione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 180/2010 comma 4, comunica alle parti che vi è la possibilità di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella delle indennità. Il nominativo dell'esperto viene scelto di comune accordo tra le parti e il compenso



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

dovuto al consulente tecnico deve essere versato dalle parti in misura uguale, vale il criterio di solidarietà.

Le indennità devono essere corrisposte da ciascuna delle parti, per intero, prima del rilascio del verbale di mediazione di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.lgs. l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Nel caso di presentazione di istanza di mediazione congiunta, le indennità di cui sopra sono dovute da entrambe le parti.

Nel caso in cui una delle parti richieda l'ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento di mediazione, dovrà depositare presso la segreteria dell'Organismo l'attestazione di ammissione rilasciata dall'Ordine degli Avvocati. In questo caso pagherà soltanto le spese postali, se dovute, non saranno dovute né l'indennità di deposito dell'istanza né l'indennità ex art. art. 16 del D.M. 180/2010.

## **Art. 14**

### **RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI**

È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.





## **Art. 14**

### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione ex art. 16 dl D.M. 180/2010 – Tabella A.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le controversie di valore fino a € 250.000,00 ed € 80,00 (oltre IVA) per le controversie di valore superiore oltre alle spese vive documentate. L'importo così determinato viene versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione ex art. 16 del D.M. 180/2010, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.
  - c) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; fermo restando anche l'aumento previsto alla lettera b).
  - d) Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
  - e) Deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti partecipa al procedimento.
5. L'importo delle indennità ex art. 16 del D.M. 180/2010 è dovuto anche in caso di mancato accordo.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore





**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto sul valore inizialmente indicato nell'istanza di mediazione e secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del decreto legislativo, ad eccezione del caso in cui si verta in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, in tal caso l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento sono derogabili.

16. L'importo di cui sopra dovrà essere versato da chiunque richieda il rilascio qualsiasi atto relativo ad un procedimento di mediazione.

## **Art. 15**

### **CLAUSOLA FINALE**

#### **RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28 - IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, n. 180 – COME MODIFICATO DAL D.M. 145/2011**

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10, così come modificato dal D.M. 145/2011.



**ADR**  
MEDIAZIONE  
LOCRI

**Tabella corrispondente a quella di cui al D.I. 180/2010**

*Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)*

*Gli importi devono essere maggiorati dell'Iva*

Fino a Euro 1.000 Euro 65;  
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;  
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;  
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;  
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;  
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;  
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;  
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;  
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;  
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

## **INDENNITA' PER I NON ABBIENTI**

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).
2. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.



**ADR**  
MEDIAZIONE  
LOCRI

Allegato 1)

## CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

### **ART.1**

#### **COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

##### **Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

##### **Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

##### **Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

##### **Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

### **ART.2**

#### **INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'**

##### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di

17



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

## **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **ART.3**

### **L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

#### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

#### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

#### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.



**ADR**  
**MEDIAZIONE**  
**LOCRI**

**ART.4**  
**RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

**Allegato 2)**

19



**ADR**  
MEDIAZIONE  
LOCRI

DATA \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ADR Mediazione Locri

Scala di valutazione. **1**= valore minimo - **5**= valore massimo

**1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO**

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

**2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

**3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE**

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:

1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

**4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:**

---

---

---